

nare il potere esecutivo contro i possibili arbitrii, che spesso si celano sotto il pretesto delle ragioni di ordine pubblico.

Voglio quindi augurarmi che la Commissione accolga senz'altro questa mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole De Nicolò ha facoltà di parlare.

**De Nicolò.** Ho già detto di essere favorevole alla legge; ma lo sono soprattutto ad una condizione, e cioè che la legge stessa debba aumentare e non diminuire nel potere esecutivo i mezzi per garantire e tutelare il buon andamento amministrativo.

Ora partendo da questo concetto, io pregherei l'onorevole relatore di rinunciare all'ultimo capoverso delle modificazioni portate dalla Commissione all'articolo 125. Tutto al più consentirei che invece di dire: « Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii » si dicesse: « ... per un triennio. »

Ma pregherei, ripeto, la Commissione di rinunciare al suo capoverso, perchè non mi pare opportuno, nel momento appunto in cui facciamo una legge, che, rendendo il sindaco elettivo, sottrae le amministrazioni locali all'influenza del potere esecutivo, di diminuire ancora le facoltà del potere esecutivo.

Prego quindi la Commissione di consentire a questa mia proposta; che se la Commissione insisterà nel suo capoverso, ne sarò dolente, ma dovrò votare contro tutto l'articolo qual'è proposto.

**Presidente.** L'onorevole Berio ha facoltà di parlare.

**Berio.** Richiamo l'attenzione della Commissione e dell'onorevole guardasigilli sopra un grave pericolo, che a me pare presenti il quarto comma dell'articolo 125, in cui si dice:

« Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni. »

Ora reati sono tutte le infrazioni alle leggi penali; quindi anche le contravvenzioni; e vi sono molte contravvenzioni punite con gli arresti.

È forse intenzione della Commissione e della Camera di stabilire che i sindaci debbano decadere dalla loro funzione, anche se incorreranno in una contravvenzione?

A me pare che sarebbe questa una cosa eccessiva, e che il pronunziare la decadenza dei sindaci, quando commettano una semplice contravvenzione, che si può commettere an-

che senza la responsabilità subbiettiva, ma per la sola responsabilità delle persone, che sono alla propria dipendenza, sarebbe una enormità, che non è certo nella mente della Camera.

Un'altra osservazione debbo fare alla Commissione per quanto riguarda questo comma quarto dell'articolo 125.

**Pantano, relatore.** Il comma quarto è nella legge vigente.

**Berio.** Vuol dire che la legge vigente merita di essere riformata.

**Pantano, relatore.** È un'altra questione!

**Berio.** In questo comma è detto che i sindaci dovranno essere sospesi dal giorno della data della sentenza o della ordinanza di rinvio a giudizio, o della data della citazione.

Ma è noto che nei giudizi penali ci sono le citazioni dirette pei reati di azione privata. Ora se ad un privato piaccia di citare il sindaco, dovrà questi essere senz'altro sospeso dall'esercizio delle sue funzioni?

Se anche questo è scritto nella legge vigente, ciò vuol dire che essa contiene un errore manifesto, che deve essere corretto; e, poichè si sta legiferando appunto in questa materia, parmi sia il caso di correggerlo.

Aggiungerò una terza osservazione.

È detto in fine del comma quarto che i sindaci condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

Ma condannati a qual pena? A qualunque pena? Se saranno condannati anche ad una semplice ammenda, decadranno ugualmente dal loro ufficio?

Anche questa sarebbe una pretesa assolutamente eccessiva, che certo non è nelle intenzioni della Camera.

Prego la Commissione ed il ministro di prendere in esame queste mie considerazioni e di correggere in questa parte l'articolo.

**Presidente.** Onorevole presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Io trovo molto gravi le osservazioni dell'onorevole Berio; ma, innanzi tutto, mi preme di richiamare alla sua memoria, ed alla memoria della Camera, la disposizione dell'articolo 8 della legge in vigore, il quale dice: « ... il prefetto od i sotto prefetti (e poi con un articolo successivo ciò si applica anche ai sindaci e coloro che ne faranno le veci) non possono esser chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore